



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – 2014 – 0002440 del 30/01/2014

Città di Oppeano (VR)
Ufficio Tecnico - LL.PP.-Ecologia
oppeano.vr@cert.ip-veneto.net

Pratica N:

Ref. Mittente:

**OGGETTO: Progetto per la sostituzione di tutti gli infissi della scuola media comunale Giovanni XXIII", ubicata in via A.Moro, 12 Oppeano (VR).
Parere**

In risposta alla richiesta di parere avanzata con nota del 12 novembre u.s., acquisita agli atti della scrivente Direzione con E.prot.DVA-2013-28313 del 05/12/2013, si rappresenta quanto segue.

Il DPCM 5 dicembre 1997 relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, previsto alla lettera e), comma 1, dell'art. 3 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447 allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore, deve essere applicato a tutti gli edifici per i quali la data di concessione edilizia sia successiva all'entrata in vigore del decreto stesso, ovvero il 4 febbraio 1998. Tale considerazione risulta evidente anche per la mancanza di esplicite indicazioni in merito ad eventuali retroattività della norma stessa.

Per l'edificio in oggetto quindi, vista la sua realizzazione risalente agli anni '80, non risulta la necessità del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

Caso diverso costituisce la ristrutturazione degli edifici. Per tale aspetto, il Ministero dell'ambiente aveva già formalizzato il parere del "Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio", del 9 marzo 1999, prot. 880/SIAR/99, che ad ogni buon fine si allega, con il quale sostanzialmente si esprimeva parere favorevole alla deroga dal rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 agli edifici realizzati precedentemente all'entrata in vigore dello stesso decreto e che non fossero soggetti a ristrutturazione totale.

Dirigente: dott.ssa Paola Schiavi
Ufficio Mittente: MATT-DVA-3IA-AE-00
Funzionario responsabile: ing. Lorenzo Lombardi tel. 06 57225976
DVA-3IA-AE-02_2014-0009.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Nel merito, quindi, per gli edifici realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto, vanno analizzate due differenti situazioni:

- la sostituzione, il rifacimento, il ripristino o la manutenzione di alcuni elementi dell'edificio, che prevedano una marginale ristrutturazione o modifica parziale dell'edificio, come nella fattispecie la sostituzione dei soli infissi o l'apposizione di un cappotto atto a migliorare la capacità termica dell'edificio, specialmente se mirati al raggiungimento di migliori standard abitativi, possono essere derogati dall'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 purché non si determini un peggioramento della situazione preesistente, anche sotto il profilo acustico. In altri termini risulta necessario, in caso di modifiche parziali di un edificio, assicurare il miglioramento, o quantomeno il mantenimento di tutti i requisiti acustici passivi per l'intero edificio, anche se in deroga ai valori limite normativi;
- la ristrutturazione globale o di gran parte delle strutture di una unità immobiliare, delle partizioni orizzontali e verticali e degli impianti e dei servizi a funzionamento continuo e discontinuo, potendo essere assimilata ad una nuova realizzazione dell'edificio stesso, deve essere soggetta al rispetto dei limiti previsti per tutti i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti. In tal caso i limiti vanno riferiti alla tabella A dell'allegato A del DPCM 5 dicembre 1997, in relazione alla prevalente destinazione d'uso delle unità immobiliari e non del singolo ambiente che la costituisce.

Ciò detto, per il caso in discussione, appare evidente che la sola azione di sostituzione degli infissi o dell'apposizione di un cappotto termico non costituisce obbligo all'ottemperanza ai valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti introdotti dal DPCM 5 dicembre 1997, ma deve comportare comunque la necessità di un comprovato raggiungimento dell'obiettivo di un miglioramento della situazione acustica preesistente.

Il Direttore Generale
dott. Mariano Grillo



Allegato: nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.880/SIAR/99 del 9 marzo 1999.

